

COMUNE DI ANCONA

## ATTO DELLA GIUNTA

DEL 12/03/2026 N.212

**Oggetto: PROPOSTA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLA PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO DELL' AREA DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATA IN ANCONA IN LOCALITA' VALLEMIANO.**

L'anno 2026, il giorno dodici del mese di Marzo, alle ore 09:30, nella sede del Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Qualifica	Nome	Presenza
Sindaco	SILVETTI DANIELE	Presente
Assessore	ZINNI GIOVANNI	Assente
Assessore	ANDREOLI ANTONELLA	Presente
Assessore	BATTINO MARCO	Presente
Assessore	BERARDINELLI DANIELE	Assente
Assessore	CAUCCI MANUELA	Presente
Assessore	ELIANTONIO ANGELO	Presente
Assessore	LATINI ORLANDA	Presente
Assessore	PARAVENTI MARTA	Assente
Assessore	TOMBOLINI STEFANO	Presente

Partecipa il il Segretario Generale, Montaccini Giovanni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Silvetti Daniele ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto dall'Area Contratti e Servizi – Ufficio Patrimonio, che di seguito si riporta:

*PREMESSO che:*

*il Comune di Ancona è proprietario delle aree facenti parte del patrimonio indisponibile, attualmente non necessaria per l'Amministrazione alla realizzazione dei propri fini pubblici e istituzionali, sita in Ancona in Via Macerata n. 42, località Vallemiano, identificata al Catasto Terreni al fg. 20 part. A e del fg 20 part. 629/parte, della superficie complessiva di mq 274 su cui insiste la proprietà superficiaria della Parrocchia San Paolo Apostolo, per finalità di catechesi ed educazione religiosa; con Decreto rep. 14939 del 17/09/2021, agli atti dell'Ufficio, l'Agenzia del Demanio trasferisce a titolo non oneroso al Comune di Ancona l'area di cui trattasi su cui insiste la proprietà superficiaria della parrocchia di San Paolo Apostolo, mettendo a disposizione dell'intero quartiere, in quanto chiesa, un luogo di culto, di preghiera, di liturgia, di catechesi, di comunità, e di testimonianza della fede. In questo contesto, la Chiesa, come istituzione, ha anche un ruolo di servizio alla società;*

*PRESO ATTO che:*

- la Parrocchia San Paolo Apostolo di Ancona, svolge un ruolo di funzione sociale e include la promozione del bene comune, il sostegno ai più bisognosi, la diffusione della fede e la cura del creato, offre una guida etica per affrontare i problemi sociali ed economici, promuovendo la dignità dell'uomo, la solidarietà, la sussidiarietà e la destinazione universale dei beni;*
- la Parrocchia svolge attività non aventi fini di lucro*
- la Parrocchia San Paolo Apostolo, sita ad Ancona in via Macerata n. 42, è dichiarata dalla Arcidiocesi di Ancona Osimo un edificio di culto, come da comunicazione pervenuta con prot.26496/2026;*

*RICHIAMATO l'art. 16 lett. a) della legge 222/1985 che individua quali attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;*

*CONSIDERATO che tra le attività organizzate dalla Parrocchia San Paolo Apostolo vi è la gestione di un oratorio che coinvolge i ragazzi del quartiere Vallemiano, utilizzando sia gli spazi verdi che le strutture di Via Macerata n.42 per momenti di gioco e formazione e che la Chiesa è spesso sede per le attività dell'Azione Cattolica Ragazzi (ACR) o di altri gruppi educativi divenendo un centro attivo di educazione e aggregazione;*

*CONSIDERATO che l'attività svolta dalla Parrocchia consiste in attività di oratorio, espressione della pastorale parrocchiale a favore dell'educazione e formazione*

*dei giovani, che non necessita di autorizzazione amministrativa alcuna per il suo funzionamento, né può essere assoggettata a standard qualitativi e organizzativi, in quanto rientrano tra le attività di religione e culto ai sensi dell'art. 16 lett. a) legge 222/1985.*

*DATO ATTO CHE la funzione educativa e sociale di questa attività parrocchiale è stata riconosciuta a livello regionale con Legge della Regione Marche n. 31 del 11 novembre 2008 e con Legge statale n. 206 del 1 agosto 2003, la quale incentiva forme di collaborazione tra Parrocchie ed enti pubblici nel contesto di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti ai minori, come previsto dalla Legge 328 del 2000.*

*RICHIAMATA la Legge n 206 del 1 agosto 2003 con la quale lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;*

*CONSIDERATO che le attività di cui sopra sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla solidarietà, alla promozione sociale e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte da parrocchie, enti ecclesiastici della Chiesa cattolica presenti nelle realtà più disagiate.*

*DATO ATTO, pertanto, che dalla valutazione in concreto delle attività espletate dalla Parrocchia si possa accordare il beneficio della riduzione del canone così come previsto e definito dal regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare adottato con D.C.M. 105/2022;*

*DATO ATTO che l'immobile appartiene al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona, non necessita per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente e risulta, pertanto, assegnabile;*

*CONSIDERATO che il vigente regolamento di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Ancona stabilisce che i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed i concessionari/locatari di immobili di proprietà dell'Amministrazione stessa devono essere regolati tramite appositi contratti di concessione/locazione;*

*DATO che nulla osta affinché si proceda all'assegnazione in concessione dei detti beni secondo quanto previsto dall'art. 28 c. 4 del citato regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare che deferisce, ai sensi dell'art. 31 commi 1 e 2 del citato regolamento comunale, alla competenza della Giunta Comunale la facoltà di*

*assegnare beni immobili comunali a canone agevolato ad enti o ad associazioni non aventi scopo di lucro;*

*ASSUNTI gli elementi motivazionali sopra espressi, nulla osta affinché si proceda all'assegnazione in concessione dei beni comunali ad un canone di mercato pari al 10% secondo quanto previsto dall'art. 31 del citato regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare, fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di variare tale percentuale in aumento fino al 50% ai sensi del comma 2 del citato articolo;*

*VISTO il combinato disposto di cui all'art. 2 della Costituzione che prevede “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”;*  
*all'art. 117 della Costituzione che al comma terzo, tra le materie di legislazione concorrente Stato – Regione (per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato), prevede “promozione e organizzazione di attività culturali”,*  
*all'art. 1, comma 1, della Legge della Regione Marche n. 9/2003, la quale sancisce tra l'altro che “La presente legge, all'interno del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, promuove e disciplina i servizi per l'infanzia e l'adolescenza; [Omissis ...]”;*  
*all'art. 1, commi 1, 2 e 3, Legge della Regione Marche n. 24/2011, il quale, tra l'altro, indica come la Regione gli Enti Locali (per il richiamo di cui all'art. 2, comma 2, della medesima legge) assicurino “il sostegno alle associazioni e agli organismi giovanili nel loro ruolo di crescita delle comunità locali, oltre che di potenziamento delle esperienze di impegno e cittadinanza attiva”;*

*VISTO l'art. 30 del Regolamento n. 105/2022 per il quale l'uso di beni appartenenti al patrimonio indisponibile da parte di terzi, è consentito, purché non pregiudichi stabilmente la destinazione pubblica del bene, mediante il rilascio di concessioni amministrative all'uso.*

*RICHIAMATO l'art. 28 del Regolamento n. 105/2022, in combinato disposto con gli artt. 30 e 31 comma 1 del medesimo regolamento;*

*CONSIDERATO che con L.R. n. 31/2008 la Regione Marche ha ritenuto opportuno riconoscere l'importante funzione educativa, formativa, di inclusione sociale che svolgono gli enti ecclesiastici tramite le attività degli Oratori nelle comunità locali e stabilisce il sostegno economico dei loro programmi e delle loro attività, finalizzati ad accompagnare, d'intesa con le famiglie, “la crescita armonica degli adolescenti e dei giovani anche al fine di prevenire e contrastare l'emarginazione sociale, il disagio e la devianza in ambito minorile o giovanile”. Per il perseguimento delle finalità di cui alla suddetta legge, la Regione sottoscrive appositi protocolli d'intesa con la Regione Ecclesiastica Marche in rappresentanza degli enti ecclesiastici della Chiesta cattolica e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti nelle Marche, così da*

*procedere alla programmazione delle risorse disponibili.*

*VISTO l'art 5 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1573 del 2022, che disciplina in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 31/2008;*

*DATO ATTO dunque che, l'Amministrazione comunale attraverso il sostegno alla Parrocchia San Paolo Apostolo, persegue in via sussidiaria politiche ed obiettivi propri, senza dover affrontare i maggiori costi derivanti dalla gestione di attività assimilabili;*

*RILEVATA pertanto l'utilità anche economica che scaturirebbe dal favorire (in un'ottica di sussidiarietà orizzontale), l'attività di aggregazione sociale e di oratorio della Parrocchia, attraverso la concessione dell'area su cui insiste la chiesa, la cui proprietà superficiaria è la Parrocchia San Paolo Apostolo;*

*CONSIDERATO che la Parrocchia sostiene altresì costi di manutenzione straordinaria oltre che svolgere azioni di disinfestazione, pulizia e smaltimento periodico dei rifiuti salvaguardando non solo il decoro ma anche la fruibilità dell'area e che tali attività sono da considerarsi reddito figurativo a tutela e nell'interesse dell'Ente;*

*RILEVATO che “il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni” ( C.C Veneto parere n. 716/12);*

*VISTA la Relazione tecnica estimativa allegata;*

*ASSUNTO che:*

*la Relazione tecnica estimativa allegata ha evidenziato che per la zona dove ricade l'immobile di cui si richiede la concessione, il valore per il canone annuo è stato stimato considerando la tariffa di occupazione permanente del suolo con descrizione “manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative e altre attività non commerciali” categoria II € /mq 20,57;*

*la superficie interessata è pari a 274 mq, che il riconoscimento dell'agevolazione del canone (mediante abbattimento del 90%) come sopra proposto, porta il canone annuo di concessione di mercato pari ad € 5.636,18 ed è in linea con i valori economici di spesa che l'amministrazione comunale dovrebbe sostenere in proprio;*

*VALUTATO, altresì, che per effetto dell'assumenda agevolazione nella misura massima del 90% l'Associazione assumerà su di sé il carico della manutenzione anche straordinaria dell'immobile concesso, oltrechè del presidio territoriale attraverso dette attività associative, che altrimenti ed inevitabilmente graverebbero sull'Amministrazione Comunale;*

*DATO ATTO che successivamente all'approvazione della presente deliberazione si*

*provvederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente per almeno 10 giorni, di apposito avviso ad opponendum quale forma di pubblicità e trasparenza ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n.56/2021;*

*CONSIDERATI e RICHIAMATI i principi regolamentari di economicità di gestione, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse per l'assegnazione a terzi dei beni per i quali l'Amministrazione Comunale ne riceve un evidente vantaggio non solo in termini economici;*

*VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 25 luglio 2023 "Approvazione delle linee programmatiche di mandato 2023/2028"*

*ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale a deliberare in ordine alle provvidenze e alle disposizioni in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente regolamento comunale di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Ancona approvato con atto del Consiglio n. 105 del 14/11/2022 che si richiama;*

*VISTO il parere favorevole espresso a sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal responsabile del servizio proponente in ordine alla regolarità tecnica ed al documento istruttorio allegato al presente documento istruttorio;*

*VISTI:*

*il vigente statuto comunale;*

*il vigente regolamento di contabilità;*

*la L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;*

*il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 287 e successive modifiche ed integrazioni;*

*Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è la Dott.ssa Soccorsa Fiorentino, funzionario E.Q. dell'Area Contratti e Servizi – Ufficio Patrimonio, mentre il Dirigente Coordinatore dell'Area Contratti e Servizi – Ufficio Patrimonio è il Dott. Giorgio Foglia, e che entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;*

***si propone quanto segue***

*di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
di dare in concessione alla Parrocchia San Paolo Apostolo, c.f. 80009490428, nella persona del legale rappresentante, l'area identificata al Catasto Terreni al fg. 20 part. A e fg. 20 part. 629/parte, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona, su cui insiste la proprietà superficaria della Parrocchia di San Paolo Apostolo, sita ad Ancona in Via Macerata n. 42, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Regolamento Comunale di gestione del patrimonio immobiliare, approvato con atto del Consiglio n. 105/2022;*

*di stabilire che la concessione avrà durata pari ad anni 9 (nove) non tacitamente rinnovabile. Il rinnovo potrà avvenire alle medesime condizioni con specifico atto amministrativo previa richiesta scritta del concessionario;*

*di procedere con il riconoscimento della riduzione del canone di mercato annuo nella misura del 90% da applicare allo stipulando contratto di concessione con la Parrocchia San Paolo Apostolo, nella persona del presidente/legale rappresentante, per l'immobile appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona, sito ad Ancona Via Macerata n. 42, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31, comma 2 del Regolamento per la Gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di Ancona approvato con DC n. 105/2022;*

*di prendere atto che, tenuto conto della percentuale di riduzione proposta dal Dirigente pari al 90%, il canone annuo di concessione sarà pari a € 563,61 + IVA sulla base dell'importo di € 5.636,18 + IVA come riportato nella Relazione Tecnica Estimativa allegata;*

*di dare atto che si provvederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente, per almeno 10 giorni e prima dell'adozione della determina dirigenziale a contrarre, di apposito avviso ad opponendum quale forma di pubblicità e trasparenza ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n. 56/2021;*

*di prendere atto delle statuizioni contenute nella legge 241/90 per la quale è fissato il principio della trasparenza dell'azione amministrativa soprattutto per ciò che riguarda l'assegnazione di beni che prevedono l'applicazione di agevolazioni comunque denominate. Pertanto la definitiva ed eventuale assegnazione del bene de quo avverrà solo dopo avviso ad opponendum pubblicato nei modi e nei tempi previsti dal regolamento comunale;*

*di procedere, stante la mancanza di rilievi, con successiva determina dirigenziale a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D. lgs 267/2000, e di provvedere alla esecutività della determina a contrarre con la stipula del contratto in forma di scrittura privata;*

*il provvedimento comporta un'entrata per la quale verrà assunto accertamento di entrata al capitolo 3204003 – 1286 "Fitti locali ad associazioni diverse";*

*di demandare al Settore Contratti quanto attiene alla loro competenza relativamente al presente provvedimento;*

*di dare atto che Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Soccorsa Fiorentino, funzionario E.Q.. dell' Area Servizi e Contratti – Ufficio Patrimonio;*

*di demandare al Dirigente Coordinatore d'Area Contratti e Servizi Ufficio Patrimonio, per quanto di relativa competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267*

*del 18.8.2000 e ss. mm., l'adozione degli adempimenti/atti necessari e conseguenti per dare puntuale esecuzione al presente provvedimento, e conferendo allo stesso ampio mandato per compiere tutto quanto risulti comunque utile per il buon esito del procedimento;*

*di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.*

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti Responsabili interessati ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000, il visto di conformità apposto dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 comma 2 D. lgs. 267/2000, nonché la dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegati al presente atto;

Acquisite le allegate dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su "Amministrazione trasparente" e Albo pretorio on-line;

Con voti unanimi;

#### DELIBERA

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare in concessione alla Parrocchia San Paolo Apostolo, c.f. 80009490428, nella persona del legale rappresentante, l'area identificata al Catasto Terreni al fg. 20 part. A e fg. 20 part. 629/parte, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona, su cui insiste la proprietà superficaria della Parrocchia di San Paolo Apostolo, sita ad Ancona in Via Macerata n. 42, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Regolamento Comunale di gestione del patrimonio immobiliare, approvato con atto del Consiglio n. 105/2022;

di stabilire che la concessione avrà durata pari ad anni 9 (nove) non tacitamente rinnovabile. Il rinnovo potrà avvenire alle medesime condizioni con specifico atto amministrativo previa richiesta scritta del concessionario;

di procedere con il riconoscimento della riduzione del canone di mercato annuo nella misura del 90% da applicare allo stipulando contratto di concessione con la Parrocchia San Paolo Apostolo, nella persona del presidente/legale rappresentante, per l'immobile appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona, sito ad Ancona Via Macerata n. 42, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31, comma 2 del

Regolamento per la Gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di Ancona approvato con DC n. 105/2022;

di prendere atto che, tenuto conto della percentuale di riduzione proposta dal Dirigente pari al 90%, il canone annuo di concessione sarà pari a € 563,61 + IVA sulla base dell'importo di € 5.636,18 + IVA come riportato nella Relazione Tecnica Estimativa allegata;

di dare atto che si provvederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente, per almeno 10 giorni e prima dell'adozione della determina dirigenziale a contrarre, di apposito avviso ad opponendum quale forma di pubblicità e trasparenza ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n. 56/2021;

di prendere atto delle statuizioni contenute nella legge 241/90 per la quale è fissato il principio della trasparenza dell'azione amministrativa soprattutto per ciò che riguarda l'assegnazione di beni che prevedono l'applicazione di agevolazioni comunque denominate. Pertanto la definitiva ed eventuale assegnazione del bene de quo avverrà solo dopo avviso ad opponendum pubblicato nei modi e nei tempi previsti dal regolamento comunale;

di procedere, stante la mancanza di rilievi, con successiva determina dirigenziale a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D. lgs 267/2000, e di provvedere alla esecutività della determina a contrarre con la stipula del contratto in forma di scrittura privata; il provvedimento comporta un'entrata per la quale verrà assunto accertamento di entrata al capitolo 3204003 – 1286 "Fitti locali ad associazioni diverse";

di demandare al Settore Contratti quanto attiene alla loro competenza relativamente al presente provvedimento;

di dare atto che Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Soccora Fiorentino, funzionario E.Q.. dell' Area Servizi e Contratti – Ufficio Patrimonio;

di demandare al Dirigente Coordinatore d'Area Contratti e Servizi Ufficio Patrimonio, per quanto di relativa competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm., l'adozione degli adempimenti/atti necessari e conseguenti per dare puntuale esecuzione al presente provvedimento, e conferendo allo stesso ampio mandato per compiere tutto quanto risulti comunque utile per il buon esito del procedimento;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

---

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di poter stipulare l'atto concessorio quanto prima.

\* \* \* \* \*

## **ALLEGATI**

“A” - Documento Istruttorio;  
Relazione Tecnica;  
Pareri art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;  
Visto di conformità dell’azione amministrativa art. 97 – D. Lgs. n. 267/2000;  
Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;  
Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”;  
(tutti i file sono firmati in pdf.p7m)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

SILVETTI DANIELE

**IL SEGRETARIO GENERALE**

MONTACCINI GIOVANNI



**Documento istruttorio**

Oggetto: **PROPOSTA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLA PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO DELL' AREA DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATA IN ANCONA IN LOCALITA' VALLEMIANO**

*PREMESSO che:*

- *il Comune di Ancona è proprietario delle area facenti parte del patrimonio indisponibile, attualmente non necessaria per l'Amministrazione alla realizzazione dei propri fini pubblici e istituzionali, sita in Ancona in Via Macerata n. 42, località Vallemiano, identificata al Catasto Terreni al fg. 20 part. A e del fg 20 part. 629/parte, della superficie complessiva di mq 274 su cui insiste la proprietà superficaria della Parrocchia San Paolo Apostolo, per finalità di catechesi ed educazione religiosa;*
- *con Decreto rep. 14939 del 17/09/2021, agli atti dell'Ufficio, l'Agenzia del Demanio trasferisce a titolo non oneroso al Comune di Ancona l'area di cui trattasi su cui insiste la proprietà superficaria della parrocchia di San Paolo Apostolo, mettendo a disposizione dell'intero quartiere, in quanto chiesa, un luogo di culto, di preghiera, di liturgia, di catechesi, di comunità, e di testimonianza della fede. In questo contesto, la Chiesa, come istituzione, ha anche un ruolo di servizio alla società;*

*PRESO ATTO che*

*- la Parrocchia San Paolo Apostolo di Ancona, svolge un ruolo di funzione sociale e include la promozione del bene comune, il sostegno ai più bisognosi, la diffusione della fede e la cura del creato, offre una guida etica per affrontare i problemi sociali ed economici, promuovendo la dignità dell'uomo, la solidarietà, la sussidiarietà e la destinazione universale dei beni;*

*- la Parrocchia svolge attività non aventi fini di lucro*

*- che la Parrocchia San Paolo Apostolo, sita ad Ancona in via Macerata n. 42, è dichiarata dalla Arcidiocesi di Ancona Osimo un edificio di culto, come da comunicazione pervenuta con prot.26496/2026;*

*RICHIAMATO l'art. 16 lett. a) della legge 222/1985 che individua quali attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;*

*CONSIDERATO che tra le attività organizzate dalla Parrocchia San Paolo Apostolo vi è la gestione di un oratorio che coinvolge i ragazzi del quartiere Vallemiano, utilizzando sia gli spazi verdi che le strutture di Via Macerata per momenti di gioco e formazione e che la Chiesa è spesso sede per le attività dell'Azione Cattolica Ragazzi (ACR) o di altri gruppi educativi divenendo un centro attivo di educazione e aggregazione;*

*CONSIDERATO che l'attività svolta dalla Parrocchia consiste in attività di oratorio, espressione della pastorale parrocchiale a favore dell'educazione e formazione dei giovani, che non necessita di autorizzazione amministrativa alcuna per il suo funzionamento, né può essere assoggettata a standard qualitativi e organizzativi, in quanto rientrano tra le attività di religione e culto ai sensi dell'art. 16 lett. a) legge 222/1985.*

*DATO ATTO CHE la funzione educativa e sociale di questa attività parrocchiale è stata riconosciuta a livello regionale con Legge della Regione Marche n. 31 del 11 novembre 2008 e con Legge statale n. 206 del 1 agosto 2003, la quale incentiva forme di collaborazione tra Parrocchie ed enti pubblici nel contesto di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti ai minori, come previsto dalla Legge 328 del 2000.*

*RICHIAMATA la Legge n 206 del 1 agosto 2003 con la quale lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;*

*CONSIDERATO che le attività di cui sopra sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla solidarietà, alla promozione sociale e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte da parrocchie, enti ecclesiastici della Chiesa cattolica presenti nelle realtà più disagiate.*

*DATO ATTO, pertanto, che dalla valutazione in concreto delle attività espletate dalla Parrocchia si possa accordare il beneficio della riduzione del canone così come previsto e definito dal regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare adottato con D.C.M. 105/2022;*

*DATO ATTO che l'immobile appartiene al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona, non necessita per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente e risulta, pertanto, assegnabile;*

*CONSIDERATO che il vigente regolamento di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Ancona stabilisce che i rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed i concessionari/locatari di immobili di proprietà dell'Amministrazione stessa devono essere regolati tramite appositi contratti di concessione/locazione;*

*DATO che nulla osta affinché si proceda all'assegnazione in concessione dei detti beni secondo quanto previsto dall'art. 28 c. 4 del citato regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare che deferisce, ai sensi dell'art. 31 commi 1 e 2 del citato regolamento comunale, alla competenza della Giunta Comunale la facoltà di assegnare beni immobili comunali a canone agevolato ad enti o ad associazioni non aventi scopo di lucro;*

*ASSUNTI gli elementi motivazionali sopra espressi, nulla osta affinché si proceda all'assegnazione in concessione dei beni comunali ad un canone di mercato pari al 10% secondo quanto previsto dall'art. 31 del citato regolamento comunale per la gestione del patrimonio immobiliare, fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale di variare tale percentuale in aumento fino al 50% ai sensi del comma 2 del citato articolo;*

*VISTO il combinato disposto di cui*

- all'art. 2 della Costituzione che prevede "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità";*
- all'art. 117 della Costituzione che al comma terzo, tra le materie di legislazione concorrente Stato – Regione (per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo*

- che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato), prevede “promozione e organizzazione di attività culturali”,*
- *all’art. 1, comma 1, della Legge della Regione Marche n. 9/2003, la quale sancisce tra l’altro che “La presente legge, all’interno del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, promuove e disciplina i servizi per l’infanzia e l’adolescenza; [Omissis ...]”;*
  - *all’art. 1, commi 1, 2 e 3, Legge della Regione Marche n. 24/2011, il quale, tra l’altro, indica come la Regione gli Enti Locali (per il richiamo di cui all’art. 2, comma 2, della medesima legge) assicurino “il sostegno alle associazioni e agli organismi giovanili nel loro ruolo di crescita delle comunità locali, oltre che di potenziamento delle esperienze di impegno e cittadinanza attiva”;*

*VISTO l’art. 30 del Regolamento n. 105/2022 per il quale l’uso di beni appartenenti al patrimonio indisponibile da parte di terzi, è consentito, purché non pregiudichi stabilmente la destinazione pubblica del bene, mediante il rilascio di concessioni amministrative all’uso.*

*RICHIAMATO l’art. 28 del Regolamento n. 105/2022, in combinato disposto con gli artt. 30 e 31 comma 1 del medesimo regolamento;*

*CONSIDERATO che con L.R. n. 31/2008 la Regione Marche ha ritenuto opportuno riconoscere l’importante funzione educativa, formativa, di inclusione sociale che svolgono gli enti ecclesiastici tramite le attività degli Oratori nelle comunità locali e stabilisce il sostegno economico dei loro programmi e delle loro attività, finalizzati ad accompagnare, d’intesa con le famiglie, “la crescita armonica degli adolescenti e dei giovani anche al fine di prevenire e contrastare l’emarginazione sociale, il disagio e la devianza in ambito minorile o giovanile”. Per il perseguimento delle finalità di cui alla suddetta legge, la Regione sottoscrive appositi protocolli d’intesa con la Regione Ecclesiastica Marche in rappresentanza degli enti ecclesiastici della Chiesta cattolica e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti nelle Marche, così da procedere alla programmazione delle risorse disponibili.*

*VISTO l’art 5 della la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1573 del 2022, che disciplina in conformità alle disposizioni di cui all’art. 5 della Legge Regionale n. 31/2008;*

*DATO ATTO dunque che, l’ Amministrazione comunale attraverso il sostegno alla Parrocchia San Paolo Apostolo, persegue in via sussidiaria politiche ed obiettivi propri, senza dover affrontare i maggiori costi derivanti dalla gestione di attività assimilabili;*

*RILEVATA pertanto l’utilità anche economica che scaturirebbe dal favorire (in un’ottica di sussidiarietà orizzontale), l’attività di aggregazione sociale e di oratorio della Parrocchia, attraverso la concessione dell’area su cui insiste la chiesa, la cui proprietà superficaria è la Parrocchia San Paolo Apostolo;*

*CONSIDERATO che la Parrocchia sostiene altresì costi di manutenzione straordinaria oltre che svolgere azioni di disinfestazione, pulizia e smaltimento periodico dei rifiuti salvaguardando non solo il decoro ma anche la fruibilità dell’area e che tali attività sono da considerarsi reddito figurativo a tutela e nell’ interesse dell’Ente;*

*RILEVATO che “ il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato o escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni” ( C.C Veneto parere n. 716/12);*

*VISTA la Relazione tecnica estimativa allegata;*

*ASSUNTO che:*

- *la Relazione tecnica estimativa allegata ha evidenziato che per la zona dove ricade l'immobile di cui si richiede la concessione, il valore per il canone annuo è stato stimato considerando la tariffa di occupazione permanente del suolo con descrizione "manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative e altre attività non commerciali" categoria II €/mq 20,57;*
- *la superficie interessata è pari a 274 mq, che il riconoscimento dell'agevolazione del canone (mediante abbattimento del 90%) come sopra proposto, porta il canone annuo di concessione di mercato pari ad € 5.636,18 ed è in linea con i valori economici di spesa che l'amministrazione comunale dovrebbe sostenere in proprio;*

*VALUTATO, altresì, che per effetto dell'assumenda agevolazione nella misura massima del 90% l'Associazione assumerà su di sé il carico della manutenzione anche straordinaria dell'immobile concesso, oltrechè del presidio territoriale attraverso dette attività associative, che altrimenti ed inevitabilmente graverebbero sull'Amministrazione Comunale;*

*DATO ATTO che successivamente all'approvazione della presente deliberazione si provvederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente per almeno 10 giorni, di apposito avviso ad opponendum quale forma di pubblicità e trasparenza ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n.56/2021;*

*CONSIDERATI e RICHIAMATI i principi regolamentari di economicità di gestione, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse per l'assegnazione a terzi dei beni per i quali l'Amministrazione Comunale ne riceve un evidente vantaggio non solo in termini economici;*

*VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 25 luglio 2023 "Approvazione delle linee programmatiche di mandato 2023/2028"*

*ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale a deliberare in ordine alle provvidenze e alle disposizioni in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente regolamento comunale di gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Ancona approvato con atto del Consiglio n. 105 del 14/11/2022 che si richiama;*

*VISTO il parere favorevole espresso a sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal responsabile del servizio proponente in ordine alla regolarità tecnica ed al documento istruttorio allegato al presente documento istruttorio;*

*VISTI:*

- *il vigente statuto comunale;*
- *il vigente regolamento di contabilità;*
- *la L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;*
- *il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 287 e successive modifiche ed integrazioni;*

*Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è la Dott.ssa Soccorsa Fiorentino, funzionario E.Q. dell'Area Contratti e Servizi – Ufficio Patrimonio, mentre il Dirigente Coordinatore dell'Area Contratti e Servizi – Ufficio Patrimonio è il Dott. Giorgio Foglia, e che entrambi hanno sottoscritto*

la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

Per tutto quanto in premessa esplicitato si sottopone alla Giunta Comunale, organo competente, a valutare, mediante adozione del relativo atto:

- ✓ di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ✓ di dare in concessione alla Parrocchia San Paolo Apostolo, c.f. 80009490428, nella persona del legale rappresentante, l'area identificata al Catasto Terreni al fg. 20 part. A e fg. 20 part. 629/parte, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona, su cui insiste la proprietà superficiaria della Parrocchia di San Paolo Apostolo, sita ad Ancona in Via Macerata n. 42, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Regolamento Comunale di gestione del patrimonio immobiliare, approvato con atto del Consiglio n. 105/2022;
- ✓ di stabilire che la concessione avrà durata pari ad anni 9 (nove) non tacitamente rinnovabile. Il rinnovo potrà avvenire alle medesime condizioni con specifico atto amministrativo previa richiesta scritta del concessionario;
- ✓ di procedere con il riconoscimento della riduzione del canone di mercato annuo nella misura del 90% da applicare allo stipulando contratto di concessione con la Parrocchia San Paolo Apostolo, nella persona del presidente/legale rappresentante, per l'immobile appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Ancona, sito ad Ancona Via Valle Miano, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31, comma 2 del Regolamento per la Gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di Ancona approvato con DC n. 105/2022;
- ✓ di prendere atto che, tenuto conto della percentuale di riduzione proposta dal Dirigente pari al 90%, il canone annuo di concessione sarà pari a € 563,61 + IVA sulla base dell'importo di € 5.636,18 + IVA come riportato nella Relazione Tecnica Estimativa allegata;
- ✓ di dare atto che si provvederà alla pubblicazione all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente, per almeno 10 giorni e prima dell'adozione della determina dirigenziale a contrarre, di apposito avviso ad opponendum quale forma di pubblicità e trasparenza ai sensi dell'art. 7 del Regolamento n. 56/2021;
- ✓ di prendere atto delle statuizioni contenute nella legge 241/90 per la quale è fissato il principio della trasparenza dell'azione amministrativa soprattutto per ciò che riguarda l'assegnazione di beni che prevedono l'applicazione di agevolazioni comunque denominate. Pertanto la definitiva ed eventuale assegnazione del bene de quo avverrà solo dopo avviso ad opponendum pubblicato nei modi e nei tempi previsti dal regolamento comunale;
- ✓ di procedere, stante la mancanza di rilievi, con successiva determina dirigenziale a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D. lgs 267/2000, e di provvedere alla esecutività della determina a contrarre con la stipula del contratto in forma di scrittura privata;
- ✓ il provvedimento comporta un'entrata per la quale verrà assunto accertamento di entrata al capitolo 3204003 – 1286 "Fitti locali ad associazioni diverse";
- ✓ di demandare al Settore Contratti quanto attiene alla loro competenza relativamente al presente provvedimento;
- ✓ di dare atto che Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Soccorsa Fiorentino, funzionario E.Q. dell' Area Servizi e Contratti – Ufficio Patrimonio;
- ✓ di demandare al Dirigente Coordinatore d'Area Contratti e Servizi Ufficio Patrimonio, per quanto di relativa competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm., l'adozione degli adempimenti/atti necessari e conseguenti per dare puntuale esecuzione al presente provvedimento, e conferendo allo stesso ampio mandato per compiere tutto quanto risulti comunque utile per il buon esito del procedimento;

- ✓ di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013;

*DANDO ATTO che per l'assunzione degli atti successivi non ricorre, nei confronti del sottoscritto Responsabile del Procedimento, dell'istruttore e del Dirigente Coordinatore dell'Area Contratti e Servizi – Patrimonio, alcun conflitto, anche potenziale, di interesse a norma dell'art. 6 bis della L. 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art.7 del DPR 62/2013 e dall'art.7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona e non ricorrono altre cause ostative.*

*Il contratto di concessione sarà soggetto alle condizioni di cui all'art. 31 comma 1 e 36 del Regolamento 105/2022 oltre alle precipue condizioni contrattuali e a quanto stabilito con successiva Determinazione a contrarre ex art. 192 del T.U.E.L., determinazione che la Direzione Patrimonio redigerà non appena l'Atto di Giunta, di cui il presente costituisce documento istruttorio, sarà approvato e divenuto esecutivo.*

**l'istruttore  
Beatrice Gherlantini**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

**il funzionario amministrativo  
titolare di E.Q.**

**Dott.ssa Fiorentino SoccorSA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

«

## RELAZIONE TECNICA ESTIMATIVA

L'immobile oggetto della presente relazione è un'area sita in Ancona, Via Valle Miano snc, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 20 mappale A e mappale 629/parte della superficie complessiva di mq 274 composta da mq 240 di sedime della chiesa della Parrocchia San Paolo Apostolo e mq 34 di area di pertinenza.

L'area è di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Ancona ed è appartenente al patrimonio indisponibile dell'Ente medesimo.

L'immobile è utilizzato dalla Parrocchia San Paolo Apostolo.

Per il calcolo del canone di concessione si sono presi come riferimento i valori delle "Tariffe occupazione permanente e temporanea del suolo" approvate con DGM 1028 del 02/12/2025 con descrizione di occupazione n. 10 "Manifestazioni sportive, culturali, ricreative" e ricadenti nella II categoria:

Tipologia	Categoria	Coeff.	Superficie (L/N)	TOTALE €
Manifestazioni sportive, culturali, ricreative	II	20,57	274	€ 5.636,18

Pertanto il **canone di concessione annuo di mercato sarà pari a € 5.636,18 + iva secondo legge** eventualmente da abbattere ai sensi del vigente Regolamento per la Gestione del Patrimonio Immobiliare del Comune di Ancona approvato con DCM 105/2022 mediante apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Estensore  
Geom. Matteo De Martiis

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Il Dirigente Coordinatore dell'Area  
Contratti e Servizi – Ufficio Patrimonio  
Dott. Giorgio Foglia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



## PROPOSTA N. 214 DEL 03/03/2026

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	
<b>PROPOSTA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLA PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO DELL' AREA DI PROPRIETA' COMUNALE UBIcata IN ANCONA IN LOCALITA' VALLEMIANO</b>	
DIREZIONE PROPONENTE	UFFICIO PROPONENTE
AREA CONTRATTI E SERVIZI	UFFICIO PATRIMONIO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.  Data  <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <b>Dott.ssa SoccorSA Fiorentino</b></p> <p style="text-align: right;"><small>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa</small></p>
Visto l'art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.	
IL DIRIGENTE RESPONSABILE PARERE REGOLARITA' TECNICA	Sulla presente proposta di deliberazione: - Esprime <b>PARERE FAVOREVOLE</b> di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. - DichiarA che la presente proposta <b>COMPORta</b> riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente.  Annotazioni:  Data  <p style="text-align: right;">IL DIRIGENTE COORDINATORE DELL'AREA <b>Dott. Giorgio Foglia</b></p> <p style="text-align: right;"><small>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa</small></p>



## PROPOSTA N. 214 DEL 3/03/2026

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	
<b>PROPOSTA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLA PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA IN ANCONA IN LOCALITÀ VALLEMIANO.</b>	
AREA/SERVIZIO PROPONENTE	UFFICIO
AREA CONTRATTI E SERVIZI	PATRIMONIO
Visto l'art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.	
<b>IL DIRIGENTE RESPONSABILE PARERE REGOLARITÀ CONTABILE</b>	<p>Sulla presente proposta di deliberazione:</p> <p>Esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, dando atto che l'entrata trova imputazione contabile al capitolo n. 30100.03.32040031286 – Titolo 3 del Bilancio di previsione.</p> <p>Data 10/03/2026</p> <p>Il Dirigente di coordinamento dell'Area Risorse e Sviluppo Economico Dott.ssa Daniela Ghiandoni* (*Firmato digitalmente)</p>





**PROPOSTA N. 214 DEL 03/03/2026**

**OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**PROPOSTA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLA PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO DELL' AREA DI PROPRIETA' COMUNALE UBIcata IN ANCONA IN LOCALITA' VALLEMIANO**

**DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE E/O DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IN MERITO ALL' ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'**

Il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimento

**DICHIARANO**

che nei propri confronti:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P. R. 62/2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le condizioni ostantive previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 s.m.i..

Data

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**Dott.ssa Soccorsa Fiorentino**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

IL DIRIGENTE COORDINATORE DELL'AREA

**Dott. Giorgio Foglia**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*

**PROPOSTA N. 214 DEL 03/03/2026**

**PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” DEL SITO WEB DELL’ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).**

**IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:**

**per mera pubblicità sul sito web dell’Ente.**

**anche ai fini dell’efficacia dell’Atto:**

**1)** “La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi \* dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, \* di collaborazione o \* di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato (...) **sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.**” (ai sensi dell’art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);

**2)** “Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo **costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario;** (...)” (ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

**3)** In riferimento agli atti relativi ad uno degli “incarichi” disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ resa (preventivamente) dall’incaricato: “Comma 1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 4. **La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico.**” (ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

**4)** La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, è condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli atti stessi (ai sensi dell’art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente Coordinatore dell’Area  
Dott. Giorgio Foglia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



**PROPOSTA N. 214 del 03/03/2026**


**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE** ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ( *“atti e provvedimenti amministrativi ”*)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE È STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL “ CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” (D.Lgs. 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente Coordinatore dell'Area  
**Dott. Giorgio Foglia**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la  
firma autografa*





COMUNE DI ANCONA

---

## ATTO DELLA GIUNTA

DEL 12/03/2026 N. 212


### Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona, 17/03/2026

-  
Pizzichini Laura





COMUNE DI ANCONA

---

## ATTO DELLA GIUNTA

DEL 12/03/2026 N. 212

### Certificato di esecutività

Il presente atto è divenuto esecutivo il 12/03/2026 ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000  
Delibera immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente .